

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE
del 4 febbraio 2003**

Il Municipio di Vezia, richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

o r d i n a:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Vezia.

Art. 2 Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti a essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge.

Art. 3 Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività a essa correlate sono vietati nei luoghi dove possono turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone dove il Piano regolatore impone un minimo di destinazione a residenza primaria;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco (raggio di m 300);
 - scuole di ogni ordine e grado (raggio di m 300);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300);
 - nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio di m 200).

Art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Art. 6 Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Luca Bernasconi

Il Segretario:
Milko Pastore

Risoluzione municipale n del 4 febbraio 2003

Publicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 6 e il 20 febbraio 2003.